

Cambiano ancora le regole e i divieti. Da oggi 15 marzo al 6 aprile 2021 in vigore il nuovo decreto

Dal 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 cambiano, ancora una volta, le regole anti Covid.

Infatti, a distanza di pochi giorni dall'ultimo intervento contenuto nel D.P.C.M. 2 marzo 2021, è stato varato un nuovo decreto, questa volta sotto forma di decreto legge, per correggere il tiro ed introdurre misure più restrittive.

Tutto ciò in quanto il diffondersi delle varianti del Coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario e bisogna correre ai ripari per cercare di arginare la nuova ondata epidemica.

Pertanto, scompare, di fatto, l'applicazione delle regole meno restrittive adottate fin qui per le zone gialle e l'Italia si colora solo **di arancione e rosso** (per ora l'unica eccezione è la Sardegna che rimane in zona bianca).

Ma anche in relazione alle regole da rispettare in queste zone ci sono importanti novità. Proviamo, quindi, a riassumere le principali novità contenute nel decreto.

NUOVI PARAMETRI PER LA “COLORAZIONE” DELLE REGIONI E DEI TERRITORI

Una delle prime novità riguarda i criteri di attribuzione del colore (e di conseguenza, delle regole più o meno stringenti) alle regioni, province o comuni.

Infatti, si prevedono alcuni **automatismi** basati sul numero di contagi in rapporto alla popolazione che fanno scattare le zone rosse o arancioni.

In particolare, viene previsto che:

- le regole per le zone rosse, mediante Ordinanza del Ministero della Salute, si applicano anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi **è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;**

- **i Presidenti delle Regioni e delle Province** autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:

- a) nelle Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Pertanto, ci sarà la possibilità di essere ancora più precisi nell'individuare le zone a maggior rischio epidemiologico ed intervenire anche a livello locale con provvedimenti mirati e tempestivi.

REGOLE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE

Innanzitutto, va detto che in tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile in **Italia non ci saranno zone gialle.**

Infatti, anche nelle zone che, sulla carta, sarebbero qualificate gialle si applicano le regole per le zone arancioni.

Fatta questa premessa, il decreto stabilisce che:

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, **lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata**, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;

- **nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per **la zona rossa**. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Pertanto, per tutto il week end di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) l'Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi presso un'altra abitazione secondo le regole appena descritte (attività, questa, non consentita negli altri giorni, se si è in zona rossa).

Inoltre, il decreto prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di **congedi parzialmente retribuiti**;

- per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un **contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.**

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Alla luce del quadro sopra delineato, può essere utile ripassare brevemente le regole da rispettare **nelle zone arancioni** e rosse per **le attività economiche**.

In particolare:

- sono chiuse le attività **di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, **sale giochi, sale scommesse**, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, **nonché teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo e comprensori sciistici**;
- **sono sospesi i convegni**, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sono sospesi **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali**, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
- nelle zone **arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio**, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; invece, nelle **zone rosse** le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- **sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- sono chiusi in zona rossa i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- **i servizi alla persona** (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

- **le attività di ristorazione sono sospese** ma resta possibile la sola ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Studio Commerciale Anguillesi Canale